

RISPARMIO & FUTURO

CARTAbia ... la Giustizia ritorna ad essere donna!



Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIII– N°3 - 1° Marzo 2021

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXIII – N° 03- Marzo 2021

Periodico d'informazione

Direttore Responsabile Elio Lannutti

Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988

Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Giuditta Satriano – Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Olga Tanza.

Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzoni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE).

Sommario del n° 4 – Aprile 2021

<i>Tribunale di Lucca 20.1.2021 (G.I Dott. Michele Fornaciari) Mutuo: Illegittima la richiesta di pagamento della società di recupero crediti che afferma di essere titolare del credito senza che del fatto sia data pubblicità anche nel registro delle imprese</i>	03
<i>SIAMO "CONSUMATORI DI DATI" MA LI SAPPIAMO LEGGERE? SAPERE LEGGERE I DATI: IL "CONSUMATORE DI VACCINI"</i>	04
<i>Precetto su mutuo: azione bloccata Dal Tribunale di La Spezia ottenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo</i>	07
<i>I limiti all'iscrizione ipotecaria dell'Agente di Riscossione per i debiti inferiori ad euro 8.000,00 E la sua applicazione anche prima dell'adozione del d.l. n. 40 del 2010</i>	07
<i>La disciplina dell'assegno bancario</i>	08
<i>Riunione del 16 febbraio 2021 della Commissione B "Banca e Finanza" del CNCU con BankItalia: nuovo default, NPL e valore delle decisioni arbitrali.</i>	13
<i>Riunione del 25 febbraio 2021 del COMI – Avv. Antonio Tanza per ADUSBEF.....</i>	13
<i>Riunione del 26 febbraio 2021 con BankItalia con Avv. Tanza e Laudadio per ADUSBEF</i>	13
<i>Riunione del 04 marzo 2021 "Tavolo strategico Comunicazione" MISE con Avv. Tanza e Dott. Paolo Tarro Boiro, direttore CNCU</i>	13
<i>Webinar del 04 marzo 2021 "Il contributo delle fondazioni antiusura e di ADUSBEF nel sovraindebitamento" con Avv. Antonio Tanza, Prof. Andrea Pisaneschi e Dott. Lelio Grossi.</i>	13
<i>Webinar dell'11 marzo 2021 "Stalking e bullismo digitale"</i>	13
<i>ADUSBEF: CULTURA GIURIDICA PER I CONSUMATORI</i>	13
<i>Campagna 5 x 1000</i>	15
<i>Trasparenza - Notizie Adusbef e finanziamenti</i>	16

**Tribunale di Lucca 20.1.2021
(G.I Dott. Michele Fornaciari)
Mutuo: Illegittima la richiesta
di pagamento della società di
recupero crediti che afferma di
essere titolare del credito
senza che del fatto sia data
pubblicità anche nel registro
delle imprese**

La vicenda prende le mosse dall' Associato ADUSBEF titolare di una piccola impresa operante nel settore immobiliare.

L'attività imprenditoriale veniva svolta all'interno di un immobile di proprietà sul quale gravava ipoteca derivante da mutuo stipulato con un istituto di credito.

Stante la grave crisi del settore, l'associato ADUSBEF chiede un po' di tempo all' istituto di credito per consentire quanto meno la vendita dell' immobile o un rientro/sospensione delle rate del mutuo.

Di tutta risposta, perviene all'Associato ADUSBEF una missiva stragiudiziale con la quale si richiede il pagamento dell'intero debito residuo, pena la minaccia di esecuzione forzata sull' immobile stesso.

Recatosi allo sportello ADUSBEF di Viareggio, emerge che in realtà l'istituto di credito aveva provveduto a cedere il proprio credito ad altra società, la quale si avvaleva di una seconda società per recuperare il credito acquistato.

Il fenomeno purtroppo non è infrequente.

Viene effettuata una ricerca nel registro imprese, dalla quale emerge la totale assenza della pubblicità delle cessioni.

L' art. 58 del Testo Unico Bancario

al secondo comma prevede:

“La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.

Stante la mancanza di tale pubblicità, la titolarità del credito non sussisteva, quindi, nei confronti della società che si dichiarava creditrice e, conseguentemente, essa stessa non poteva delegare nessuno a riscuotere un credito giuridicamente inesistente.

La missiva imponeva termini, però, molto stretti, scaduti i quali sarebbe iniziata un'azione esecutiva, con conseguente trascrizione dell'atto di pignoramento sull'immobile, la nomina di un custode giudiziale e l'impossibilità quanto meno di rivolgersi al libero mercato, senza contare l'impossibilità di proseguire nel mentre la propria attività di impresa.

Viene, quindi, preventivamente adito il Tribunale di Lucca, con un atto di citazione in cui viene chiesto al Giudice di accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito nei confronti della società.

A seguito della notifica dell'atto di citazione, non viene intrapreso alcun atto esecutivo da parte della società che aveva intimato il rientro. L'associato ADUSBEF ha potuto continuare, seppur nelle difficoltà pandemiche la propria attività e reperire offerenti dal libero mercato. Infatti, il Tribunale di Lucca nella persona del Dott. Michele Fornaciari con la sentenza del 20 Gennaio 2020 ha espresso il seguente principio di diritto:

“risulta tuttavia fondata la seconda

contestazione. Ex art. 58 2 tub, ai fini dell'efficacia della cessione occorre infatti non solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Solo sussistendo entrambe tali forme di pubblicità (più le altre eventualmente indicate dalla Banda d'Italia) la cessione produce infatti, ex art. 58 4 tub, gli effetti che l'art. 12642 cc ricollega alla notifica o all'accettazione da parte del debitore ceduto. Poiché nella fattispecie l'iscrizione nel Registro delle Imprese non ha pacificamente avuto luogo, tale efficacia non si è dunque prodotta e la convenuta non può conseguentemente essere ritenuta creditrice dell'attrice in relazione al mutuo per il quale è causa”.

Ringrazio la redazione ed il Presidente per lo spazio concessomi, rendendomi disponibile per domande o chiarimenti sul tema (mirkofabrizio@gmail.com).



Avv. Mirko Fabrizio Delegato ADUSBEF Viareggio



**SIAMO “CONSUMATORI DI DATI”
MA LI SAPPIAMO LEGGERE?
SAPERE LEGGERE I DATI:
IL “CONSUMATORE DI VACCINI”**

Siamo tutti consumatori di beni (prodotti alimentari, calzature, etc.), consumatori di servizi (sanitari, bancari, etc.) ma – non certo da ultimo – siamo sempre più o meno accorti consumatori di notizie proposte a ritmo battente da media e social, con annesse opinioni “opinabili” di blogger e influencer. Ma essere consumatori di notizie, su cui poi fonderemo le nostre scelte di consumo (non sempre “autodirette” come già segnalava l'economista James Duesenberry nel lontano 1949 in “Reddito, risparmio e teoria del comportamento del consumatore”), significa anche essere consumatori di dati: numeri, molti numeri, inferenze, grafici, istogrammi, curve di frequenza, previsioni di rischio, analisi campionarie e probabilistiche. Spesso leggiamo o ascoltiamo frasi del tipo “I dati ci dicono che...”.

Come però sottolinea con grande acume lo statistico Fabio Corradi, “a parte il fatto che nessuno ha mai sentito un dato dire la sua...”, e già non è cosa di poco conto, nasce il sospetto che “le analisi abbiano origini poco controllabili e siano state scelte con accuratezza per sostenere una tesi a cui l'oratore

tiene, ma che non rappresenta la sola possibilità. Non solo, emerge il dubbio che vengano omesse altre fonti – non favorevoli alla suddetta tesi – il cui collegamento con i dati utilizzati e le questioni di interesse avrebbe portato a conclusioni diverse” (Fabio Corradi, “Statistica”, Egea edizioni, 2014).

In breve, anche se non è detto che ci troviamo di fronte a dati falsi, manipolati, di parte, tali dati andrebbero accuratamente “spiegati” al potenziale consumatore di beni e servizi e, soprattutto, accuratamente “confrontati” con altri dati provenienti da altre attendibili fonti.

Se qualcuno, in questi terribili mesi di pandemia, mi fornisce il dato che il vaccino X contro Covid-19 ha un’efficacia del 90 o 99%, mi induce di fatto a prenotarlo e tirare così un sospiro di sollievo. Ma poiché la conservazione e distribuzione del vaccino sono importanti quanto la sua scoperta e poiché – come è giustamente sottolineato da molti epidemiologi – non sono tanto i vaccini che salvano le vite ma le vaccinazioni, devo come potenziale consumatore essere messo al corrente che tale vaccino X dovrà essere conservato a 80 gradi sotto zero, con quel che comporta. I dati (nel nostro caso la percentuale del 90 o 99%) per così dire “parlano” ma “non dicono tutto” (vedasi il prestigioso “The Guardian”, su cui riferisce “Internazionale”, n. 1384 - 13/11/2020).

Ancora. Il dato che il vaccino Y contro Covid-19 ha nel Regno Unito un’efficacia del 70% fornisce solo una media, è indispensabile aggiungere che l’efficacia è stata del 90% quando ai volontari è stata

somministrata mezza dose seguita un mese dopo da una dose completa, mentre si è posizionata al 62% con due dosi complete (lo segnala “ItaliaOggi”, 28/11/2020).

Sempre in tema di lettura di dati da parte del consumatore. Chi ha avuto a che fare nella sua vita, per studio o per lavoro, con la Statistica, nel senso di Scienza statistica, si è imbattuto nel “teorema di Bayes”, dal nome del reverendo e statistico inglese Thomas Bayes (1702-1761), che consente di calcolare la probabilità che, verificatosi un evento (ad es. un contagio virale), su tale evento abbia agito una data causa in un gruppo di cause incompatibili ed esaustive. E’ un teorema molto utilizzato nei test diagnostici in cui le risposte possono essere di due tipi (positiva/negativa, malato/sano). Ma, come risaputo da medici, statistici, economisti ed assai meno ovviamente dagli ammalati, possono verificarsi falsi positivi e falsi negativi. Il “teorema di Bayes” ci consente però di determinare la probabilità che una persona sia realmente malata data una risposta positiva al test oppure che sia malata pur con una risposta negativa al test. Smaschera, pur parzialmente, i falsi ...

E’ chiaro che non a tutti i fruitori di test diagnostici è dato conoscere nei dettagli il “teorema di Bayes”, tuttavia chi non vorrebbe sapere la probabilità effettiva di essere o meno affetto da quella specifica malattia, avere o meno contratto quello specifico virus? L’esperto, la scienza devono venirmi ora in soccorso.

Torniamo al rapporto consumatori/dati statistici. Affrontiamolo sotto un’ottica, per così dire, più consona a noi

operatori Adusbef. Diagnostica, tech e big data, servizi bancari e assicurativi health dedicated, telemedicina, etc. sono settori economici oggi in forte crescita. I dati (sempre loro!) segnalano che dal 2015 ad oggi l'indice Msci World Healthcare (che ci informa sull'andamento borsistico delle principali aziende sanitarie e farmaceutiche) è cresciuto di oltre il 50%; una percentuale, un dato, fino a ieri impensabile ed imprevedibile. Tutto il settore delle aziende Health Care, inoltre, è stato da traino, nel biennio 2019-2020 all'intero mercato azionario (*"Non solo vaccino: il pharma vola grazie a diagnostica, tech e big data"*, Milano Finanza, 21/11/2020). Il biennio 2019-2020, con la sua terribile scia di ammalati e decessi, ha rappresentato per tali imprese quello che gli economisti indicano con il suggestivo termine di *"cigno nero"* (un evento impensabile ed imprevedibile che ora si verifica). Ma attenzione, nessun dato autorizza a ritenere che quel che è stato oggi sarà domani; bolla finanziaria 2008-2009 docet.

A seguito di queste frammentarie osservazioni è forse legittimo concludere che il consumatore può fare a meno, prescindere dai dati? Esattamente l'opposto! Due ex presidenti ISTAT, Giorgio Alleva e Alberto Zuliani, hanno intitolato una loro tagliente nota sul tema proprio così *"La lotta al virus ha bisogno dei dati"* (vedasi Corriere.it, 17 ottobre 2020), sottolineando come *"da una parte i media sono pronti a trasformare i numeri quotidiani da allarmi ad allarmismi; dall'altra gli esperti si lanciano in interpretazioni eterogenee"*. Non molto

diversamente, l'economista Fabio Sabatini concludeva un suo recente lavoro (*"Contro il virus abbiamo un disperato bisogno di dati"*, Internazionale, 29 ottobre 2020; rintracciabile su web) con le seguenti parole: *"La disponibilità ed il libero accesso ai dati migliorano sempre la trasparenza e l'efficacia delle politiche pubbliche, sia perché consentono di basare le decisioni sull'evidenza empirica disponibile, sia perché migliorano il controllo democratico dei cittadini e degli esperti sulle decisioni politiche. Nel corso della pandemia di covid-19, in cui decisioni errate possono costare molte vite, oltre che causare danni economici ingenti, è ancora più urgente basare le scelte politiche sulla raccolta e l'analisi dei dati"*.

E' una tesi che sposiamo, con l'avvertenza che i dati *"parlano"*, anche se *"non dicono tutto"*.



Avv. Patrizia E. Monferrino
– Delegata Adusbef Liguria



Precetto su mutuo: azione bloccata

Dal Tribunale di La Spezia ottenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo

Contro un atto di precetto su mutuo col quale veniva intimato ad un cliente il pagamento di euro 55.000,00 abbiamo proposto opposizione avanti al Tribunale di La Spezia. Con tale opposizione abbiamo argomentato diffusamente a proposito dell'impossibilità per l'intimante (cessionaria dell'asserito residuo credito da parte della Banca CR Spezia) di procedere esecutivamente, nonché dell'esistenza di una irregolarità formale, non avendo la stessa intimante notificato il contratto di mutuo in uno all'atto di precetto. Infatti, essendo a nostro avviso ravvisabile nel caso di specie il cosiddetto superamento del limite di finanziabilità, la cessionaria non avrebbe comunque potuto operare la conversione col mutuo ipotecario ordinario stante - appunto - la mancata notifica del contratto di mutuo.

Il Giudice Monocratico del Tribunale di La Spezia ha condiviso la nostra tesi e con provvedimento dell'11 febbraio 2021 ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il Giudice ha rilevato:

- **sul fumus boni iuris**, che *“la convenuta non ha, allo stato, documentato la propria legittimazione derivante dall'individuazione del credito ceduto come facente parte della cessione in blocco del 20 aprile 2018; infatti, anziché far riferimento agli elementi da*

desumersi dalla Gazzetta Ufficiale nella quale la cessione è stata pubblicata, si è limitata a produrre una dichiarazione di scienza proveniente dalla cedente e datata 15 gennaio 2021, inidonea a surrogare la necessaria prova documentale” e che “i documenti prodotti dalla convenuta non consentono di ritenere, allo stato, inverosimile la non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs. 385/1993 (a cagione dell'entità della somma erogata e della qualificazione del contratto)”;

- **sul periculum in mora**, che ciò fosse comprovato *“dalla circostanza che gli opposenti hanno allegato di avere in proprietà soltanto la casa di abitazione; sotto tale profilo, appare ininfluyente la circostanza evidenziata dalla convenuta relativa alla sospensione delle esecuzioni in atto, poiché tale provvedimento varrà soltanto fino al 30 giugno prossimo”.*



I limiti all'iscrizione ipotecaria dell'Agente di Riscossione per i debiti inferiori ad euro 8.000,00

E la sua applicazione anche anche prima dell'adozione del d.l. n. 40 del 2010

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 993 del 20.1.2021 ha ribadito la portata retroattiva del limite di euro 8.000,00 (stabilito

dal d.l. n. 40 del 2010) ai fini dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente di Riscossione.

Infatti, per la Cassazione *“La modifica, affidata alle leggi nel tempo succedutesi, delle differenti soglie dell'ammontare del credito per cui il concessionario può procedere in via esecutiva alla realizzazione del credito tributario e quindi del limite entro il quale è fatto divieto al riscossore di procedere ad iscrizione ipotecaria nei confronti del privato debitore deve trovare applicazione, nella natura procedimentale di quel limite, rispetto ai procedimenti che siano ancora pendenti alla data dell'entrata in vigore delle norme nel tempo succedutesi nel fissare i nuovi importi ai limiti di procedibilità. L'ammontare dell'importo che, in modo*

speculare, segna da una parte l'avvio dell'azione esecutiva esattoriale e dall'altra la possibilità per l'agente della riscossione di procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni dell'esecutato ritiene questo Collegio consenta, anche prima dell'adozione del d.l. n. 40 del 2010, introduttivo degli 8.000,00 euro quale limite alla sola iscrizione ipotecaria, di far valere comunque l'indicato meccanismo. Il limite infatti all'esecuzione coattiva introdotto dalla legge n. 248 del 2005, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", in quanto norma processuale che governa l'avvio del procedimento esecutivo, in difetto di disposizioni transitorie, trova applicazione, ai sensi dell'art. 11 delle "Disposizioni

sulla legge in generale", in forza del principio per il quale tempus regit actum, rispetto a procedure che siano pendenti alla data della sua entrata in vigore e quindi per i singoli atti compiuti successivamente (sull'efficacia retroattiva, in materia tributaria, delle norme procedimentali: Cass.: 14/11/2019 n. 29632; Cass. 28/11/2018 n.30742)”.



(Avv. Alberto FOGGIA - Delegazione PISA)



La disciplina dell'assegno bancario.

L'assegno bancario è una delle forme più antiche di pagamento, tant'è che trova la sua disciplina originaria nel Regio Decreto n.1736 del 1933.

Benchè sottoposto a diverse modifiche normative dal punto di vista dei limiti fissati dal legislatore al suo importo l'assegno era ed è ancora oggi una delle forme di pagamento cartacee, alternative ai pagamenti telematici.

L'assegno bancario (cheque), ai sensi dell'art. 1 del regio decreto deve contenere ai fini del pagamento:

- 1° la denominazione di assegno bancario (cheque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto;
- 2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- 3° il nome di chi e' designato a pagare (trattario);
- 4° l'indicazione del luogo di pagamento;
- 5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario e' emesso;
- 6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente)
- 7° l'indicazione dell'importo da pagare scritto a numeri ed in lettere.

Condizioni perché un assegno possa essere pagato sono:

- 1) che sul conto di corrispondenza del traente vi sia la giusta provvista di danaro in quanto in mancanza l'assegno non sarà pagato e, ricorrendone i presupposti, andrà anche protestato. Può accadere che l'assegno al momento dell'incasso non trovi capienza, ma se questa non viene tempestivamente ripristinata l'assegno e l'emittente dell'assegno subiranno gli effetti del protesto.
- 2) che l'assegno non riporti manomissioni, abrasioni, alterazioni, cancellazioni ed altri segni non ammessi (è ammessa a rinforzo dell'assegno la doppia sbarratura)
- 3) il beneficiario corrisponda alla persona indicata nell'assegno come prenditore.
- 4) il prenditore firmi l'assegno per girata.

A far data dal 2000, per poter incassare un assegno, inoltre, è necessario che l'assegno riporti la clausola non trasferibile. Secondo quanto previsto dal [**DL Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2020**](#), infatti, gli assegni privi della clausola non trasferibile sono incassabili solo per somme inferiori

ad euro 1.000,00, cifra oltre la quale per poter pagare o cambiare un assegno è necessario che il titolo riporti la clausola non trasferibile.

Il D.Lgs 231/2007 (legge antiriciclaggio), inoltre, all'art. 49, come modificato dal DL n 112/2008, DL n 78/10, DL n 138/11, DL n 201/11, Legge n 208/15, e da ultimo dal [**DL Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2020**](#) fissa per il 2021 il limite di euro 2.000,00 al solo *trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche* (vale a dire tra persone fisiche, professionisti, esercizi commerciali, p.iva in genere). Non sussistono, invece, i presupposti dell'applicabilità della stessa normativa antiriciclaggio quando il denaro ha provenienza "certa"... "tracciata" ovvero quando il denaro proviene da intermediari autorizzati da Banca d'Italia: rientrano tra gli strumenti di tracciabilità del denaro gli strumenti che individuano con certezza la fonte ed il titolare del denaro medesimo; sono esclusi perciò i contanti che non possono soddisfare questi requisiti. A mero titolo esemplificativo costituiscono strumenti di pagamento a tracciabilità certa: gli assegni bancari n.t., gli assegni circolari, le carte di credito, le carte di debito (bancomat), i bonifici nazionali ed internazionali, i vaglia postali, gli f24, i mav, i rav, etc...

Lo stesso art.49 c.3 bis del D.Lgs 231/07 prevede in tal senso un cronoprogramma sul divieto di trasferimento di denaro contante: ((3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.))

Soddisfatti tali requisiti e soddisfatti i requisiti di cui all'art.1 del R.D. 1736/1933 ed il criterio di provvista, verificata l'identità del beneficiario, secondo la diligenza professionale propria dell'intermediario, la banca che ha emesso l'assegno, ai sensi dell'art.31 del medesimo decreto, è tenuta ex art.31 del Regio Decreto a pagare l'assegno medesimo "a vista", ovvero al trattario/prenditore ove questi si presenti non solo nella banca che ha emesso l'assegno, ma nella filiale della banca presso la quale il correntista che ha sottoscritto l'assegno (traente) ha aperto il conto e depositato la sua firma. Il deposito della firma avviene in filiale e questo serve proprio ad identificare con certezza la firma del trante / correntista con la firma apposta sull' assegno preventivamente autorizzato / stampato e numerato all'interno della filiale medesima. (tali operazioni sono necessarie proprio per evitare fenomeni di frodi).

Detto ciò è bene chiarire sin da subito che solo tra il correntista e la banca (filiale) esiste un rapporto contrattuale, sia legato al conto che legato agli assegni collegati al conto. Gli assegni, i cd. "carnet" infatti sono rilasciati dalla propria filiale di competenza come "strumento di pagamento" alternativo ai contanti ed alle altre forme telematiche / cashless di pagamento.

Ciò premesso, è evidente che l'assegno, ove siano rispettate tutte le condizioni di cui sopra in termini di compilazione – provvista etc., rappresenti di fatto, e di diritto, un ordine di pagamento emesso dal correntista nei riguardi della propria banca di pagare a terzi la somma indicata nell'assegno medesimo. Quest'ordine, specie in presenza di provvista e di indicazione del correntista, non può essere eluso dalla banca (fatte salve le norme antiriciclaggio) in quanto ordine impartito dal proprio contraente, con la conseguenza che una sua omissione costituirebbe

inadempimento contrattuale. Il traente, come detto, ha l'obbligo di emettere un assegno "corretto" e con sufficiente provvista (denaro sul conto corrente idoneo a coprire la somma indicata nell'assegno).

Con il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (c.d. "Decreto Sviluppo"), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, sono state apportate modifiche al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 ("Legge Assegni"), nella parte che disciplina la presentazione al pagamento degli assegni bancari e circolari i quali possono essere presentati al pagamento in forma sia cartacea sia elettronica (cfr. art. 31, c. 3 e 86, c. 1, ultimo periodo). Tale aspetto, inserito per mera conoscenza, non attiene tuttavia al caso concreto, ma serve a ribadire come il Regio Decreto n.1736/1933 costituisca ancora la normativa di riferimento degli assegni bancari e circolari.

Ora, fatta questa premessa, molti istituti, da tempo preferiscono non pagare l'assegno a vista, e richiedere il deposito in conto del titolo.

Le ragioni di tale scelta sono molteplici: la prima legata al bisogno di verificare con calma l'identità del traente e del trattario, la seconda legata alla necessità di verificare che vi sia provvista, la terza, comunque connessa alla prima, legata al bisogno di contrastare le ripetute truffe sugli assegni che nel tempo si erano verificate. Occorre dire, tuttavia, che con l'arrivo dei computer nelle banche, dunque, diversi decenni addietro, è molto facile, oltre che immediato verificare che vi sia provvista, l'identità del traente (peraltro essendo correntista della filiale dovrebbe avere anche depositato copia della firma), e l'identità del trattario ovvero del beneficiario (o perché cliente dello stesso gruppo bancario, o perché già censito in

altri gruppi bancari) ed in ogni caso, attraverso la consultazione immediata delle centrali rischi è anche possibile conoscere la “storia” bancaria del prenditore ovvero se soggetto protestato, con pendenze bancarie etc.... Appare icto oculi, dunque, come le motivazioni legate alla necessità di identificazione e verifica hanno scarso pregio. Anche quelle legate alle potenziali truffe trovano un rilevante argine nella consultazione contestuale delle centrali di allarme interbancario. Altra cosa o altra motivazione, ma priva di pregio giuridico è che tali operazioni allo sportello comportino un impiego rilevante di tempo....

In realtà la motivazione giuridica che taluni istituti oppongono al pagamento a vista risiederebbe, a detta degli istituti medesimi, e della loro associazione privata l'ABI (cosa molto diversa dalla banca d'Italia), in un'assenza di obbligo contrattuale a pagare il terzo, motivazione che vedrebbe in una pronuncia dell'ABF un riferimento conforme.

Tali motivazioni, a loro volta, nascerebbero vuoi da ragioni prudenziali di contrasto alle frodi, vuoi da altre ragioni ignote che non solo non trovano conferma nel dettato normativo, ma non trovano conferma nelle stesse pronunce giurisprudenziali (solo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno funzione “nomofilattica” ovvero di creazione di principi di diritto aventi valore di legge).

Di contro da un lato le istituzioni quali Banca d'Italia e Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, dall'altra la stessa giurisprudenza nomofilattica ribadiscono che l'assegno bancario non trasferibile è pagabile a vista e che la banca che paga al prenditore / trattario nel rispetto delle procedure di identificazione e

nel rispetto della legge sull'assegno non è responsabile del pagamento a persona diversa dall'effettivo beneficiario se prova che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, c.2, c.c **Cass. civ. sez. Unite 21 maggio 2018, n. 12477**

Ora sul sito del **Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**, organo istituzionale istituito nel 2017 con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con quello dello Sviluppo economico alla sezione assegni, voce “come funziona” alla data del 03.03.2021, al [ink http://www.quellocheconta.gov.it/it/strumenti/bancari-finanziari/assegno-bancario](http://www.quellocheconta.gov.it/it/strumenti/bancari-finanziari/assegno-bancario) si legge tuttora *Un assegno compilato è pagabile “a vista”, può cioè essere pagato al beneficiario al momento della presentazione allo sportello della banca d'emissione. Tuttavia, è necessario che le banche adottino ogni cautela per evitare i pericoli insiti in un uso non corretto o fraudolento degli assegni: l'insieme di questi controlli – che possono prevedere misure rigorose per l'identificazione del presentatore del titolo e per l'accertamento dell'integrità dello stesso – può rendere difficoltoso il pagamento in contante di assegni nei confronti di soggetti non correntisti. Se il portatore dell'assegno è titolare di un conto corrente, può decidere di versare sul proprio conto il relativo importo.... a riprova dell'obbligo di pagamento a vista e della sola “possibilità” di deposito in conto.*

Nella stessa direzione sul sito della **Banca d'Italia**, organo istituzionale e non associazione di categoria, organo di

vigilanza e controllo delle banche, nella sezione servizi al cittadino, voce assegni, alla data del 03.03.2021, al link: <https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cai/faq-assegno/index.html> si legge chiaramente nella prima FAQ **Quali sono le caratteristiche fondamentali di un assegno?** L'assegno è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante perché è pagabile "a vista", può cioè essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l'assegno al momento della presentazione del titolo.....scorrendo oltre alla FAQ: **Quali sono le cautele e i rischi per il beneficiario di un assegno?** Colui che riceve un assegno deve osservare una serie di cautele per ridurre il rischio di non ricevere le somme di denaro dovute. La banca può rifiutare il pagamento qualora l'assegno sia privo di alcune informazioni, oppure quando presenti alterazioni che ne rendono incerta la veridicità. In particolare, il beneficiario deve controllare che l'assegno: 1) sia compilato in tutte le sue parti: data e luogo di emissione, importo, firma; 2) riporti il nome del beneficiario e la clausola "non trasferibile" qualora l'importo sia pari o superiore a 1.000 euro, 3) non rechi una data diversa da quella effettiva di emissione; la data successiva (assegno post-datato) può presupporre la mancanza di denaro sul conto corrente di chi l'ha emesso; l'indicazione di una data antecedente all'emissione (assegno retro-datato) riduce il termine utile per la presentazione all'incasso, la cui scadenza non permette di tutelarsi in caso di mancato pagamento dell'assegno; 4) non presenti abrasioni, che potrebbero indicare tentativi di correzione o alterazione delle somme che intendeva pagare chi l'ha emesso (e quindi tentativi di falsificazione); 5) non sia mancante di un angolo dal momento che, una volta che l'assegno è incassato, è uso che la banca tagli un angolo per evitare che assegni già

pagati vengano di nuovo utilizzati. Il trasferimento dell'assegno mediante "girata" consente il pagamento a persona diversa dal beneficiario originario. La girata non può subordinare il pagamento ad alcuna condizione o riferirsi a una parte dell'importo dell'assegno e può essere apposta solo se il titolo è privo della clausola non trasferibile (e quindi di importo inferiore a 1.000 euro). In caso contrario l'assegno è pagabile solo al beneficiario e non anche ai successivi possessori..... ancora una volta si cita la possibilità della banca di rifiutare il pagamento solo a determinate condizioni relative al titolo.

L'assegno deve essere firmato da chi lo emette in quanto la firma (detta di traenza) vale come ordine - per la banca - di effettuare il pagamento. La firma - che deve essere uguale a quella depositata presso la banca - va nell'apposito spazio

È di tutta evidenza, dunque, come la firma sull'assegno, al netto di eventuali ulteriori e non previste per legge richieste del correntista, vale come ORDINE DI PAGAMENTO del correntista alla propria banca, che per l'effetto, rifiutandosi in assenza di elementi oggettivi (assegno manomesso, beneficiario diverso etc....) si renderebbe responsabile di inadempimento contrattuale nei confronti dell'ordine del proprio cliente..... nel caso di contratto di conto corrente con convenzione di assegno si instaura tra il correntista e la banca un rapporto particolare e complesso secondo il quale la banca deve sempre adempiere agli ordini di pagamento del correntista-traente dell'assegno, comunque col limite insuperabile di capienza delle giacenze disponibili sul conto corrente al momento del pagamento (CASS, SEZ I, 07/02/2007 SENT: N 2711)

Qualora la banca incaricata dell'incasso dell'assegno informi il beneficiario che il traente ha fondi sufficienti per il pagamento del titolo e poi l'assegno non sia pagato, risponde del danno subito dal beneficiario per aver confidato nella copertura del titolo, la banca negoziatrice non avendo adempiuto diligentemente all'incarico conferitole (ABF Milano, 02 Marzo 2010, n. 75. Est. Lucchini Guastalla)
 Fonte il caso.it
<http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/5579#gsc.tab=0>

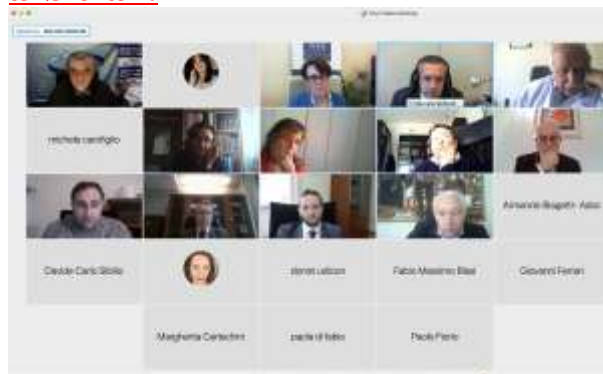
Concludendo, pertanto, permane, l'obbligo della banca di pagare l'assegno al beneficiario ove l'assegno sia completo e regolare, il beneficiario sia correttamente identificato, l'assegno sia coperto e portato all'incasso presso la filiale nella quale il correntista ha aperto il conto e depositato la firma, circostanza questa che riduce fortemente i rischi di truffa. Con la firma sull'assegno precedentemente rilasciato dalla banca al correntista in ragione della convenzione di assegno, si instaura all'interno del rapporto di conto corrente un rapporto di mandato tra correntista e banca in ragione del quale la banca è tenuta a dare seguito al mandato conferitole dal suo cliente (nel caso di specie pagare a vista), vero proprietario dei fondi depositati sul conto, gravando, come detto sulla banca l'obbligazione tipica del mandatario connotata dalla diligenza professionale.



Avv. Vincenzo Laudadio
Direttivo ADUSBEF



Riunione del 16 febbraio 2021 della Commissione B “Banca e Finanza” del CNCU con BankItalia: nuovo default, NPL e valore delle decisioni arbitrali.



Presidente della Commissione è l'Avv. Antonio Tanza con Avv. Magda Bianco (terza nella prima fila superiore) di BankItalia ed altri componenti della Commissione e di BankItalia.

Riunione del 25 febbraio 2021 del COMI – Avv. Antonio Tanza per ADUSBEF



Con delibera n. 20477 del 12 giugno 2018 è stato istituito, presso la Consob, il Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (COMI) e, attraverso l'Avviso di selezione, si sono raccolte le manifestazioni di interesse.

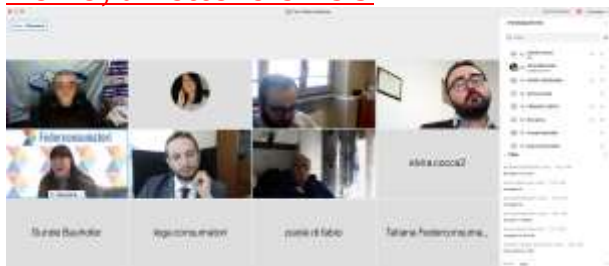
Il Comitato è nato con il fine di costituire una sede permanente di confronto e dialogo tra i soggetti interessati, per accrescere il coinvolgimento degli operatori di mercato e degli investitori nell'attività di predisposizione dei

regolamenti, agevolandone il processo di consultazione, nonché degli altri documenti a contenuto generale afferenti ai compiti istituzionali della Consob. Con delibera n. 20824 del 20 febbraio 2019 la Commissione ha nominato i trenta componenti del COMI, tra cui il presidente, Gian Maria Gros-Pietro e l'Avv. Antonio Tanza, Presidente dell'Adusbef. Il mandato ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Il Comitato si riunirà - con cadenza almeno trimestrale - presso la sede Consob di Milano.

Riunione del 26 febbraio 2021 con BankItalia con Avv. Tanza e Laudadio per ADUSBEF



Riunione del 04 marzo 2021 “Tavolo strategico Comunicazione” MISE con Avv. Tanza e Dott. Paolo Tarro Boiro, direttore CNCU



Webinar del 04 marzo 2021 “Il contributo delle fondazioni antiusura e di ADUSBEF nel sovraindebitamento” con Avv. Antonio Tanza, Prof. Andrea Pisaneschi e Dott. Lelio Grossi.



Webinar dell'11 marzo 2021 “Stalking e bullismo digitale”



ADUSBEF: CULTURA GIURIDICA PER I CONSUMATORI





Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |



TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps**

- o Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F) : - €. 25,00 (1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)
- o Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F) : - €. 12,50 (1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)
- o Socio ordinario (validità biennale) : - €.2,00 (1,00 euro per anno)
- o Socio ordinario (validità annuale) : - €. 1,0
- o Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00

✚ VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE

IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESATATO ADUSBEF;

✚ OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESATATO ADUSBEF;

✚ OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp

✚ OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (<https://www.adusbef.it/sedi>);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2020 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **03638881007** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”
